STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "SESTIERE PORTA MANARESCA APS – ETS"

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.lgs. 117/2017 (CTS)

Esente dal pagamento dell'imposta di registro per l'adeguamento dello statuto
ai sensi dell'art. 82 comma 3, D.lgs. 117/2017 (CTS)



TITOLO I – IL SESTIERE

Art. 1 - Costituzione, Denominazione, Sede e Durata

Comma 1. Il Sestiere Porta Manaresca si è costituito in Associazione non riconosciuta, apolitica, apartitica, aconfessionale, senza distinzione di sesso e di razza, senza fini di lucro. L'Associazione denominata Sestiere Porta Manaresca APS (Associazione di Promozione Sociale) – ETS (Ente del Terzo Settore) è costituito ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette. Eventuale avanzo di gestione va reinvestito interamente a favore di attività istituzionali previste dallo Statuto.

Comma 2. La sede legale, amministrativa ed operativa è attualmente ubicata in Sulmona (AQ), in Via Morrone n. 40. Possono essere previste sedi amministrative ed operative in luoghi diversi dalla sede legale. L'eventuale trasferimento per esigenze operative ed organizzative della sede legale o amministrativa oppure operativa non comporta modifiche al presente Statuto. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

Comma 3. L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in assemblea straordinaria.

Art. 2 - Territorio ed Insegne del Sestiere

Comma 1. Il territorio dell'Associazione è compreso nei confini così delimitati: angolo

Fontana del vecchio, corso Ovidio lato est, via Antonio De Nino lato Teatro Comunale, via Giovanni Pansa fino inizio Ponte Capograssi, via Federico II, via Marselli.

Comma 2. I colori dell'Associazione Sestiere Porta Manaresca sono il Rosso, l'Azzurro e l'Oro.

Comma 3. Lo Stemma araldico del Sestiere è rappresentato dal:

- a. Blasone: trinciato, nel primo d'azzurro al grappolo d'uva d'oro; nel secondo di rosso pieno. Scudo timbrato da elmo d'acciaio a becco di passero, posto di tre quarti a destra e ornato di cercine e coppia di lambrecchini, di rosso e di azzurro;
- b. Cimiero: un Liocorno nascente d'oro;
- c. Motto: Primus Inter Pares.

Il *Liocorno* è l'emblema della forza e della generosa vittoria. Chiamato anche *Unicorno*, è animale fantastico, con corpo di cavallo, barba di capra, zoccoli di bue, coda di leone ed un corno al centro della fronte.

Il grappolo d'uva dorato è il simbolo della vita.

Il Labaro o Stendardo è un drappo con i colori sociali, disposti sia sul recto sia sul retro in posizione analoga a quelli riportati sul Blasone dello Stemma Araldico. Il Labaro è collegato sul lato destro ad un'asta, in posizione a bandiera, e nella parte superiore porta la scritta Sestiere Porta Manaresca.

Art. 3 - Finalità ed Oggetto Sociale

Comma 1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende operare, in via principale ma non esclusiva, nel settore di attività di interesse generale, di seguito specificato, individuato tra quelli elencati all'art. 5 del Dlgs. 117/2017:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f art 5);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i art. 5);

Nello specifico l'Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende

svolgere, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività:

- a. partecipare alla rievocazione storica della Giostra Cavalleresca di Sulmona, della Giostra d'Europa, della Cordesca con i Sestieri e i Borghi della città di Sulmona e a tutte le manifestazioni storiche-agonistiche ad esse connesse, organizzando e impegnando al meglio le proprie forze umane e finanziarie, al fine di salvaguardare l'immagine dell'Associazione;
- b. il Sestiere al fine di perseguire una migliore riuscita della Giostra Cavalleresca, della Giostra d'Europa, della Cordesca in tutto il suo complesso, istituisce un gruppo di Alfieri sbandieranti, Musici, inoltre potrebbe istituire un gruppo di danza rinascimentale ed un gruppo storico di rappresentanza; tali gruppi dovranno esprimere le più alte tradizioni sia nell'ambito cittadino che fuori. I gruppi riceveranno un'adeguata formazione attraverso l'attività didattica, la formazione ed in generale nel rispetto dei regolamenti dei cortei storici o dei tornei a cui parteciperanno al fine di rappresentare al meglio il Sestiere Porta Manaresca; l'associazione potrà iscriversi alla F.I.SB. (Federazione Italiana Sbandieratori Antichi Giuochi e Sports della Bandiera) o qualsiasi altro ente che organizzi tornei a cui potranno partecipare i gruppi di Alfieri sbandieranti e Musici del nostro Sestiere.
- c. favorire l'aggregazione tra i Soci ed i loro familiari, di qualsiasi età e appartenenza sociale senza discriminazione alcuna;
- d. promuovere assistenza morale e solidarietà sociale tra i Soci ed i loro familiari;
- e. organizzare, promuovere e sostenere le tradizioni storico culturali, popolari, ricreative e sportive, artistiche, folcloristiche ed eno-gastronomiche locali e regionali anche attraverso la rievocazione de "La Panarda";
- f. collaborare, nell'ambito dei propri fini, con Associazioni, Enti e/o persone fisiche per la promozione e l'attuazione di iniziative di alto prestigio. Nello stesso modo potrà ricevere la collaborazione, pur conservando l'indipendenza gestionale e finanziaria nei confronti degli stessi;
- g. salvaguardare, rispettare, valorizzare il patrimonio ambientale del territorio peligno, allo scopo di favorirne lo sviluppo sociale ed economico;
- contribuire alla conservazione di monumenti, opere d'arte, di manufatti di valore storico ed artistico ubicati nel territorio d'interesse.

L'Associazione, inoltre, potrà esercitare, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto della normativa di riferimento, utili al raggiungimento degli scopi istituzionali.

Comma 2. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito. Le attività sono svolte prevalentemente a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

Per grandi manifestazioni afferenti agli scopi istituzionali dell'associazione la stessa potrà, per quell'evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate o tesserate.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati e non associati, che svolgono la loro attività in modo occasionale.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5 d.lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

TITOLO II - ASSOCIATI

Art. 4 – Il Popolo del Sestiere

Comma 1. L'insieme dei Soci costituisce il *Popolo del Sestiere*. Possono farne parte tutti coloro che abbiano compiuto quattordici anni, senza limitazione di sesso, fede, nazionalità, razza, anche se non residenti entro i confini del territorio dell'*Associazione Sestiere Porta Manaresca*. Sono altresì ammessi a far parte del Popolo del Sestiere:

- associazioni di promozione sociale;
- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero del numero delle associazioni di promozione sociale;

Nel caso delle due ipotesi suindicate, la partecipazione all'assemblea è consentita al rappresentante legale oppure in caso di impossibilità ad intervenire alla stessa è possibile delegare un socio della propria APS/ente; ogni APS, Enti del terzo settore o enti senza scopo di lucro possono esprimere un solo voto.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto, la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Comma 2. Sono previste le seguenti qualifiche:

- a. Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato alla fondazione dell'Associazione, sottoscrivendone il relativo Atto Costitutivo. Sono assimilati ai Soci ordinari per quanto attiene all'ammontare e alle modalità di versamento della quota associativa;
- b. Soci Ordinari: coloro che contribuiscono all'attività dell'Associazione mediante la corresponsione di una quota associativa annualmente determinata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- c. Soci Sostenitori: coloro che versano una quota associativa di entità almeno il doppio di quella corrisposta dai Soci Ordinari;
- d. Soci Onorari: coloro che si sono particolarmente distinti nella collaborazione e nel sostegno delle attività dell'Associazione e che ne hanno promosso l'immagine ai massimi livelli. Essi sono esonerati dal pagamento della quota sociale. Vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo;
- e. *Soci Giovani*: coloro che non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età. L'importo della quota associativa è stabilito dal C.D... Sono esclusi dall'elettorato passivo, che sarà riconosciuto, all'associato minorenne, alla prima Assemblea utile dopo il raggiungimento della maggiore età.

Comma 3. Chi intende far parte dell'Associazione deve presentare domanda di adesione al Consiglio Direttivo. Questo decide sull'accoglimento o meno della stessa, motivandone l'eventuale respingimento. La deliberazione è comunicata all'associato e annotata sul libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato. La decisione sul mancato accoglimento della domanda è inappellabile. La quota associativa per i nuovi iscritti deve essere versata entro 15 giorni dalla comunicazione di avvenuta accettazione della domanda di adesione da parte del C.D... Il mancato versamento nei termini stabiliti è causa di nullità dell'adesione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Comma 4. L'adesione ha durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre (anno solare), e

la sua validità è subordinata al versamento delle quote sociali e al rispetto dello Statuto e dei deliberati degli Organi sociali.

Le quote associative sono determinate annualmente dal Consiglio Direttivo. Le quote associative di rinnovo devono essere versate entro il 30 aprile di ogni anno. Il mancato pagamento della quota sociale annuale entro tale data comporta la perdita della qualità di socio.

I Soci, anche se distinti in categorie, così come specificato nel precedente comma 2, hanno tutti gli stessi diritti e doveri. L'elettorato passivo spetta solo ai maggiorenni. Sono espressamente esclusi i soci temporanei. La quota associativa non è trasmissibile, nemmeno per causa morte, e non è rivalutabile.

Art. 5 - Diritti ed Obblighi del Popolo del Sestiere

Comma 1. Il Popolo del Sestiere ha il diritto di:

- a. partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, se in regola con la quota associativa;
- frequentare i locali sociali, purché abbia un comportamento moralmente e civilmente corretto e abbia cura e rispetto dell'arredo e di quanto in essi custodito;
 - utilizzare le strutture sociali per scopi pertinenti ed in linea con le finalità dell'Associazione;
- d. partecipare alle iniziative promosse dal Sestiere ed alle attività sociali nei modi e nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo;
- e. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi. I soci possono assumere cariche elettive nel Consiglio Direttivo, purché non ricoprano, contemporaneamente, cariche associative nell'Associazione Giostra Cavalleresca di Sulmona, nei Borghi e Sestieri della città di Sulmona in quanto in contrasto con le finalità dell'associazione (art. 3 comma 1 lett. a) ed infine che siano maggiorenni ed in regola con le quote associative;
- f. concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- g. essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- h. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- i. prendere visione dei bilanci;
- j. prendere visione di tutte le delibere e della documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, ma non di farne copia, salvo deroga concessa dal Consiglio

Direttivo.

Comma 2. Il Popolo del Sestiere ha il dovere di:

- a. versare annualmente la quota sociale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;
- b. osservare e far rispettare il presente Statuto, le deliberazioni e i regolamenti interni adottati dagli Organi Sociali e le norme che regolano la rievocazione della Giostra Cavalleresca di Sulmona, della Cordesca, della Giostra d'Europa e di tutte le altre manifestazioni a cui parteciperà il Sestiere e s'impegnano a condividere le finalità e gli impegni assunti dal Sestiere nell'espletamento dei fini istituzionali;
- c. conservare buoni rapporti tra loro e nei confronti dell'Associazione;
- d. rispettare gli Statuti e i regolamenti di associazioni o di altre organizzazioni a cui il Sestiere intende aderire.

Art. 6 - Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde in caso di:

- a. decesso. Se l'evento si verifica prima della conclusione dell'esercizio sociale, i superstiti del Socio deceduto e tutti coloro a vario titolo aventi causa non possono avanzare alcuna richiesta di restituzione della quota associativa versata, in quanto la stessa non è né trasferibile né rivalutabile.
- b. dimissioni, da comunicare per iscritto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata (PEC), al Consiglio Direttivo, con preavviso di due (2) mesi. Il Socio ha la possibilità di annullare le dimissioni prima della scadenza dei due (2) mesi dal ricevimento della raccomandata. Nulla è dovuto al Socio dimissionario a titolo di rimborso delle quote versate;
- c. mancato pagamento della quota associativa. Il Socio decade automaticamente qualora non abbia adempiuto all'obbligo del pagamento della quota sociale entro la data stabilita nell'art.4, comma 4 del presente Statuto. Non è consentita la facoltà di replica per l'ipotesi di decadenza per morosità, in quanto l'esclusione si determina automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento. Il Socio incorso nella decadenza per morosità non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Egli, tuttavia, può ripresentare la domanda di ammissione;
- d. espulsione, che è da considerare un provvedimento eccezionale e presuppone gravi inosservanze delle norme statutarie e regolamentari e la tenuta di comportamenti

gravemente lesivi della onorabilità di altri Soci e dell'immagine dell'Associazione. L'esclusione è comminata dall'Assemblea ordinaria dei Soci su proposta del C.D... L'esclusione deve essere comunicata per iscritto, con raccomandata A/R, al Socio, che potrà proporre ricorso al Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria (C.A.G.S.) entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. I Soci esclusi possono ripresentare domanda di ammissione non prima di due anni e nulla è loro dovuto per le quote versate a qualsiasi titolo.

TITOLO III – GLI ORGANI DEL SESTIERE E I LORO POTERI

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea;
- b. il Capitano (Presidente);
- c. il Consiglio Direttivo (C.D.);
- d. l'Organo di Revisione legale dei Conti (qualora previsto);
- e. Organo di controllo (qualora previsto);
- f. il Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria (C.G.S.).

Art. 8 - L'Assemblea

Comma 1. L'Assemblea è l'assise del *Popolo del Sestiere* ed è costituita dalle categorie dei Soci indicate all'art. 4, in regola con i versamenti delle quote associative annuali. Il Socio può farsi rappresentare in assemblea da altro Socio. Sono consentite per ogni socio un massimo di tre deleghe, che devono essere necessariamente scritte. Hanno diritto di voto tutti i soci che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

I componenti del Consiglio Direttivo, nelle assemblee indette per l'approvazione del bilancio di esercizio o sociale e per deliberare su argomenti afferenti proprie responsabilità, non possono ricevere deleghe e non hanno diritto di voto.

Comma 2. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

La convocazione dei Soci in assemblea avviene mediante avviso esposto nella bacheca dell'Associazione, nella pagina social o se esistente nel sito web, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. La convocazione può avvenire anche per posta ordinaria, per posta elettronica ordinaria o certificata o tramite sms. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, in

prima e seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata sia nei locali dell'Associazione sia fuori dalla sede sociale e può tenersi anche in videoconferenza, purché avvengano nel massimo rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità previsti dalla legge. Tutte le delibere assembleari ed i bilanci, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione, per cinque (5) giorni dopo l'approvazione, nella sede dell'Associazione.

Art. 9 - L'Assemblea ordinaria, poteri e sua validità

Comma 1. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Capitano o, in sua assenza, dal Vice Capitano Vicario o dall'altro Vice Capitano, in caso di indisponibilità di quest'ultimo, oppure su richiesta di almeno un decimo dei Soci.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative, a ciascun Socio spetta un solo voto.

All'Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

- approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
 nominare e revocare i componenti dell'Organo di Controllo, qualora si
 - nominare e revocare i componenti dell'Organo di Controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- nominare e revocare l'Organo di Revisione legale dei conti, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- la nomina di Soci onorari;
- l'espulsione di Soci;
- l'approvazione del Regolamento per l'Esecuzione dello Statuto (RES);
- qualsiasi altro argomento ad essa sottoposto.

L'Assemblea, inoltre, deve essere convocata, ogni tre anni entro il 31 gennaio, per eleggere:

- il Capitano ed i consiglieri del Consiglio Direttivo (C.D.) dell'Associazione;
- i componenti del Collegio del Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria (C.A.G.S.).

Per l'elezione del Capitano, dei consiglieri del C.D. e degli altri Organi associativi le votazioni possono avvenire a *scrutinio segreto* oppure per alzata di mano, scelta che verrà effettuata di volta in volta dall'assemblea, e risulteranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, a parità di voti prevarrà il candidato che risulta essere iscritto continuativamente all'Associazione da più tempo. In ogni caso, nel Regolamento per l'Esecuzione dello Statuto (R.E.S.) saranno indicate le norme che debbono osservarsi per l'indicazione delle candidature e per la preparazione e lo svolgimento delle operazioni elettorali degli organi dell'Associazione, nel rispetto del principio di democrazia e uguaglianza.

Comma 2. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno dei Soci con diritto di voto. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti, espressi *di norma* per alzata di mano. Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno un (1) giorno (24 ore).

Art. 10 – L'Assemblea straordinaria, poteri e sua validità

Comma 1. L'assemblea straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento dal Capitano o, in sua assenza, dal Vice Capitano Vicario o dall'altro Vice Capitano, nel caso di indisponibilità del primo. La convocazione può avvenire anche su richiesta *motivata* avanzata da almeno un decimo dei Soci.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello Statuto;
- sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'associazione ed eventuale devoluzione del patrimonio residuo;
- su tutti gli altri argomenti sottoposti al suo esame.

Comma 2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti almeno i 2/3 (due terzi) dei Soci con diritto di voto e, in seconda convocazione, quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto. Le relative deliberazioni sono approvate con i voti favorevoli della maggioranza

dei presenti.

Comma 3. L'Assemblea straordinaria convocata per le modifiche dello statuto dell'Associazione è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 3/4 (tre quarti) dei Soci aventi diritto di voto e delibera con i voti favorevoli della metà più uno dei presenti, e, in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno i 2/3 (due terzi) dei Soci aventi diritto di voto e le relative deliberazioni sono approvate con i voti favorevoli della maggioranza dei presenti.

Per la trasformazione, fusione o scioglimento dell'associazione ed eventuale devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 11 - Presidenza dell'Assemblea

Comma 1. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è presieduta dal Capitano o in sua assenza, dal Vice Capitano Vicario o dall'altro Vice Capitano, in caso di indisponibilità del primo, oppure può essere presieduta da uno dei soci presenti nominato dall'assemblea. Il Presidente ne costata la validità, dirige i lavori, concede e revoca la parola ai Soci. Nomina un Segretario che lo coadiuva, provvedendo alla registrazione dei Soci, al controllo della validità delle deleghe e alla redazione del Verbale dell'Assemblea. Il Verbale, sottoscritto dallo stesso Segretario e dal Presidente, può essere consultato dai Soci che ne facciano richiesta, ma non rilasciato agli stessi in copia, salvo autorizzazione rilasciata in deroga dal C.D...

Art. 12 – Il Capitano (Presidente)

Comma 1. Il Capitano è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Capitano rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

Comma 2. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Capitano Vicario o, se indisponibile, all'altro Vice Capitano in ogni sua attribuzione.

Comma 3. Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Nei casi di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Comma 4. Tra gli altri compiti, il Capitano:

- a. cura i rapporti con l'Associazione Giostra Cavalleresca e partecipa alle riunioni del Consiglio dei Capitani, direttamente o tramite un suo delegato in caso di impedimento;
- b. coordina tutte le attività che comportano la partecipazione dell'Associazione
 Sestiere Porta Manaresca alla rievocazione storica della Giostra Cavalleresca
 di Sulmona, alla Giostra d'Europa, alla Cordesca e alle altre manifestazioni
 eventualmente programmate;
- c. cura l'informazione sulle attività dell'Associazione e dei suoi Organi;
- d. ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Capitano spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi;
- e. convoca e presiede l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
- f. almeno un mese prima della scadenza del mandato del consiglio direttivo, il Capitano convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo (C.D.)

Comma 1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo (C.D.) composto da un numero dispari di membri, non inferiore a sette (7) e per un massimo di undici (11): il Capitano più sei consiglieri oppure il Capitano più otto consiglieri oppure il Capitano più 10 consiglieri. Sono eletti dall'Assemblea tra i Soci maggiorenni che abbiano proposto la propria candidatura. Il numero dei componenti del C.D. sarà deciso dall'Assemblea prima di ogni elezione, in base alle esigenze ed al numero degli iscritti dell'Associazione. I componenti del C.D. vengono eletti dall'Assemblea, rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili; in situazioni eccezionali, valutate di volta in volta dall'Assemblea, può essere prevista una proroga oppure nominato un nuovo C.D., entrambi avranno la durata di un (1) anno. Il C.D. governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Comma 2. Possono candidarsi tutti coloro che rispecchiano i requisiti dell'art.5, comma 1, lett. e.

Comma 4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadono dall'incarico, il C.D. alla prima riunione provvede alla loro surroga, attingendo

dall'elenco dei non eletti, rispettando la posizione acquisita in sede di elezioni.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, viene convocata l'Assemblea per l'elezione di un nuovo C.D... Il consigliere o vice Capitano che intende dimettersi dall'incarico deve comunicare il suo proposito al Presidente con preavviso di almeno trenta giorni, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite posta elettronica certificata (PEC). Il dimissionario ha la possibilità di ritirare le dimissioni prima della scadenza dei trenta giorni dall'invio della raccomandata. Il Presidente dimissionario deve comunicare la propria decisione al Consiglio Direttivo con le modalità di cui sopra e sempre con le stesse modalità può ritirarle. Le dimissioni o altre cause che determinano la decadenza dall'incarico del Capitano, comportano automaticamente lo scioglimento dell'intero Consiglio Direttivo.

Comma 5. I componenti del C.D. svolgono le loro mansioni gratuitamente. È comunque riconosciuto il rimborso delle spese, effettivamente sostenute per l'esercizio del mandato, purché debitamente documentate. Gli amministratori possono essere revocati dall'Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica, comunque, fino all'elezione del nuovo.

Comma 6. Il C.D., entro 30 giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, deve procedere all'attribuzione degli incarichi ai Consiglieri e delle deleghe di cui al successivo art. 14. Salvo diversa modalità concordata dai membri del C.D., la convocazione dello stesso è fatta o mediante avviso affisso all'Albo della Sede sociale o per posta elettronica o tramite sms, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. La riunione è validamente costituita, se è presente la maggioranza dei Consiglieri. La riunione può tenersi sia nei locali dell'Associazione sia fuori dalla sede sociale sia in videoconferenza.

Comma 7. Alle riunioni del C.D. possono partecipare, con facoltà di intervento ma non di voto, anche persone non facenti parte dello stesso, quando ciò sia ritenuto utile al raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

Delle riunioni del C.D. deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Capitano e dal Segretario ed essere conservato agli atti. I verbali possono essere visionati dai Soci, nei modi e nei tempi stabiliti dal Regolamento di Esecuzione dello Statuto (RES), ma non può esserne rilasciata copia, salvo deroga concessa dallo stesso C.D...

Comma 8. Il C.D. si riunisce almeno due volte l'anno. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa per tre volte consecutive alle riunioni del C.D., si

intende decaduto dalla carica. Tale decadenza deve essere comunica per iscritto, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Consigliere, il quale entro sette giorni feriali dalla ricezione della comunicazione può proporre ricorso al Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria (C.A.G.S.), che si pronuncerà entro sette giorni dalla ricezione del ricorso.

Art. 14 - Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo (C.D.):

- a. nomina tra i Consiglieri due Vice Capitani, di cui uno Vicario, il Segretario, il Tesoriere ed attribuisce eventuali deleghe particolari o incarichi che si rendessero necessari alla vita del Sestiere;
- b. procede ove necessario e possibile, alla nomina di collaboratori e ne determina le mansioni e l'eventuale compenso;
- c. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d. programma l'attività dell'Associazione, sovrintende alla sua regolare attuazione e adotta
 - i provvedimenti necessari per l'espletamento di tutte le attività istituzionali;
- e. nomina eventuali Commissioni, di cui possono far parte sia i soci che non soci, aventi
- f. compiti specifici, fissandone di volta in volta la durata;
- g. elabora ed emana le direttive necessarie per il conseguimento di obiettivi particolari, non bisognevoli dell'approvazione dell'Assemblea;
- h. appronta e presenta all'Assemblea, per l'approvazione, il bilancio di esercizio, la relazione sulle attività svolte dall'Associazione nell'anno ed una relazione sulle attività previste per l'anno successivo;
- i. redige l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- j. determina la quota associativa annuale;
- k. si riunisce quando le circostanze lo richiedono e ogni qualvolta il Capitano lo ritenga necessario. La riunione del C.D. è valida con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione;
- decide sull'ammissione e sulle dimissioni dei Soci, ne ratifica la decadenza per morosità e propone all'Assemblea l'espulsione dei Soci;

m. delibera l'adesione, la partecipazione, la compartecipazione ad Enti, Istituti, Società, Consorzi aventi scopi analoghi e/o affini.

La suddetta elencazione non è preclusiva di ogni altro potere ordinario e/o straordinario devoluto al C.D...

Art. 15 - Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Ha la responsabilità dei servizi generali e di segreteria, ne risponde al Capitano e al Consiglio Direttivo.

Partecipa al Consiglio Direttivo, all'Assemblea, alle riunioni delle Commissioni nominate dal Consiglio Direttivo, assicurandone le verbalizzazioni.

In particolare, il Segretario:

- a. organizza l'ufficio di segreteria;
- b. cura la verbalizzazione delle riunioni del C.D. e delle Assemblee a cui funge da segretario, apponendo la propria firma in calce allo stesso, unitamente al Capitano;
- c. tiene aggiornati e custodisce la raccolta dei verbali del C.D. e delle Assemblee, la rubrica dei Soci;
- d. cura la corrispondenza e l'archivio;
 - provvede agli avvisi di convocazione dei Consigli e delle Assemblee dei Soci; coordina la gestione delle attività sociali.

Art. 16 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Il Tesoriere cura la gestione amministrativa e contabile del Sestiere, avvalendosi anche dell'aiuto di consulenti esterni. In particolare:

- a. provvede agli incassi ed ai pagamenti;
- b. relaziona il Consiglio Direttivo sulla situazione finanziaria dell'Associazione;
- c. fornisce parere sulle deliberazioni di spesa;
- d. sovrintende alla gestione finanziaria dell'Associazione;
- e. aggiorna e conserva i documenti contabili e fiscali previsti dalla normativa di riferimento;
- f. predispone gli atti contabili previsti dalle norme;
- g. elabora il bilancio di esercizio, che sottopone all'esame del Consiglio Direttivo.

Art. 17 – L'Organo di Revisione Legale dei Conti e l'Organo di Controllo (qualora previsti)

Comma 1. L'organo di Revisione Legale dei conti, che può essere collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del Dlgs. 117/2017. L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Comma 2. L'organo di revisione vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Comma 3. L'organo di controllo può essere collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del Dlgs. 117/2017. La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice civile.

Comma 4. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 - Il Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria (C.A.G.S.)

Comma 1. Il Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea fra i Soci, maggiorenni, dotati di adeguata professionalità. Qualora non fosse possibile, si farà ricorso a professionisti esterni all'Associazione. Resta in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio nomina tra i suoi componenti effettivi il Presidente.

Comma 2. Il Collegio giudica ex aequo et bono, senza formalità di procedure su tutte le



eventuali controversie insorte tra i Soci, fra questi e l'Associazione e fra gli Organi di questa. Sono escluse le altre forme di giurisdizione.

Il Ricorso va inviato per iscritto con raccomandata con ricevuta di ritorno al C.A.G.S... Il C.A.G.S. decide entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso e comunica la decisione agli interessati entro i successivi dieci giorni. Il lodo arbitrale del Collegio è inappellabile.

TITOLO IV – PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE, BILANCIO

Art. 19 - Patrimonio e Risorse Economiche

Comma 1. Il Patrimonio e le risorse economiche del Sestiere Porta Manaresca, di cui ai successivi commi, sono e si intendono vincolati e da reinvestire per la realizzazione degli scopi sociali.

Il patrimonio dell'Associazione Sestiere Porta Manaresca è costituito da:

- a. costumi, armature, armi e accessori per il corteo storico della Giostra Cavalleresca di Sulmona, della Cordesca e per altre manifestazioni;
- b. arredi della sede sociale;
- c. attrezzature utili per lo svolgimento delle varie attività del sestiere;
- d. costumi, chiarine, bandiere, tamburi e accessori del gruppo musici e sbandieratori, del gruppo di danza rinascimentale del Sestiere;
- e. disponibilità liquide detenute in cassa e su conto corrente bancario;
- f. beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- g. eredità, legati e donazioni di Enti pubblici e/o privati e di persone fisiche;
- h. entrate ordinarie e straordinarie.

Il patrimonio mobiliare e immobiliare del Sestiere è indivisibile ed inalienabile, salvo i beni fungibili.

Eventuali alienazioni potranno avvenire, per decisione del Consiglio Direttivo, limitatamente a quella parte di patrimonio fuori uso o non più utilizzata. L'eventuale realizzo dovrà essere impiegato per il reintegro di detto patrimonio.

Comma 2. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. quote e contributi degli associati;
- b. erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- c. contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche, dell'Unione Europea o di Organismi internazionali;
- d. donazioni e lasciti testamentari;
- e. eventuali avanzi di gestione, che dovranno essere reinvestiti nelle attività



- istituzionali statutariamente previste;
- f. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati o da cessioni di beni o servizi agli associati o a terzi o da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi; volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g. entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017) utili al raggiungimento dei fini istituzionali;
- h. da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo.

Le quote o i contributi associativi non sono né trasmissibili né rivalutabili.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Art. 20 - Bilancio

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre (anno solare). Al termine di ogni esercizio viene predisposto dal Tesoriere, con l'eventuale ausilio di un consulente esterno, il bilancio consuntivo annuale (secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlgs. 117/2017 e s.m.i.) da sottoporre prima all'approvazione del C.D. e poi all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, entro il 30 aprile di ogni anno.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione sette giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, al fine di consentirne la consultazione da parte dei Soci.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, a norma dell'art. 7 del Dlgs. 117/2017 s.m.i., l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

TITOLO V – NORME GENERALI, TRANSITORIE E FINALI Art. 21 – Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del C.D.;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del C.D.;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del C.D., tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

richiesta scritta al Presidente che metterà a disposizione dei soci richiedenti i libri richiesti entro sette giorni. I libri potranno essere consultati in sede ma non potrà esserne fatta copia, salvo autorizzazione rilasciata in deroga dal C.D.

Art. 22 - Scioglimento e devoluzione del Patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie.

Art. 23 - Rapporti con le altre componenti del Progetto Giostra

I rapporti con le altre Associazioni, impegnate a vario titolo nella partecipazione e realizzazione della *Giostra Cavalleresca di Sulmona*, della *Cordesca*, della *Giostra d'Europa* e delle varie attività collaterali, sono regolati da appositi atti e regolamenti sottoscritti dalle parti e da intendersi fin d'ora parte integrante del presente Statuto.

Art. 24 -- Norma transitoria

Con l'approvazione del presente Statuto l'attuale esercizio sociale, in via transitoria, si chiuderà il 30 settembre 2020, così come previsto con il precedente statuto, e la sua

approvazione avverrà entro il 28 gennaio 2021. In questa fase di passaggio verranno redatti due bilanci uno relativo al periodo che va dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, da approvare entro il 30 aprile 2021 e l'altro relativo all'esercizio finanziario 2021, da approvare entro i termini previsti dal presente statuto.

Articolo 25 - Rinvio

Comma 1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

SCORE OF LAGING

Il presente Statuto è stato approvato, all'unanimità, dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione Sestiere Porta Manaresca – APS, riunita in seduta ordinaria, a Sulmona, il giorno 12 novembre 2022, ai sensi del Decreto Semplificazioni 2022, D.L. 73/2022, al fine di adeguare lo statuto alle richieste pervenute dagli uffici del RUNTS della Regione Abruzzo, nello specifico sono stati modificati l'articolo 4, c.2, lettere d. ed e. e l'articolo 5, c. 1, lettera a... Ogni altro statuto si intende abrogato.

La Segretaria
Cartotta Mascetta

Il Presidente Mirco Pacella